



Comune di Talana
Comune di TALANA
Provincia OG

Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità
Approvato con deliberazione di G.M. n. 9 del 28/01/2015
pubblicato albo pretorio on line in data 06/02/2015

PARTE PRIMA

NORME DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1(Generalità)

1. E' istituito il servizio di pronta reperibilità per intervenire, al di fuori del normale orario di servizio, nei seguenti settori di intervento:

a) Servizi Tecnici; b) Polizia Municipale; c) Stato Civile.

2. Il servizio di pronta reperibilità è finalizzato ad assicurare prioritariamente:

a) nell'ambito del settore di intervento dei Servizi Tecnici, l'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica mediante interventi immediati e non rinviabili,

b) nell'ambito degli altri settori di intervento, le attività di pronto intervento relative ai compiti istituzionali mediante interventi immediati e non rinviabili.

ARTICOLO 2(Definizioni)

1. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno di servizio di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

ARTICOLO 3(Attivazione del servizio di pronta reperibilità)

Il servizio di pronta reperibilità viene attivato al di fuori del normale orario di servizio.

ARTICOLO 4 (Turni di reperibilità)

1. Ogni turno giornaliero di reperibilità non potrà essere inferiore a 6 ore.

2. Ogni singolo dipendente non può essere inserito in più di sei turni di reperibilità in un mese.

3. In ogni caso il dipendente non potrà essere inserito in turni di reperibilità cadenti in più di 6 giorni consecutivi.

4. Il turno di servizio di pronta reperibilità è stabilito mensilmente dai responsabili dei servizi interessati entro l'ultima settimana del mese precedente quello cui si riferisce il servizio stesso.

5. Il turno di servizio di pronta reperibilità viene trasmesso al personale interessato e pubblicato negli appositi albi di settore per le comunicazioni al personale.

6. E' dovere di ciascun dipendente accertarsi preventivamente delle disposizioni che lo riguardano relativamente al servizio di pronta reperibilità.

ARTICOLO 5 (Responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità)

1. Per i Servizi Tecnici assume il ruolo di responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità l'unità tecnica, mentre per la Polizia Municipale l'agente di grado più elevato ovvero, a parità di grado, quello con maggiore anzianità di servizio.

2. Il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità, prima dell'inizio del turno, viene dotato di un telefono cellulare tramite il quale può ricevere le segnalazioni e le richieste di intervento, trasferire le chiamate al servizio competente, organizzare gli interventi che riterrà necessario attivare.

ARTICOLO 6 (Cambiamenti del turno di reperibilità)

Ogni cambiamento di turno di reperibilità per malattia, congedo, od altri gravi motivi, può essere disposto solo dal responsabile del servizio interessato che provvede alla sostituzione del dipendente.

ARTICOLO 7(Indennità di reperibilità)

1. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario ordinario di lavoro a qualsiasi titolo prestato.
2. Per il servizio di pronta reperibilità verrà corrisposta l'indennità nella misura prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in proporzione alla sua durata oraria.
3. Qualora il servizio di pronta reperibilità ricada in giorno festivo o di riposo settimanale, spetta riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
4. Congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo, durante il turno, non danno diritto al compenso previsto dal presente articolo limitatamente alle giornate di effettiva assenza.
5. In caso di chiamata, l'intervento sarà compensato con il pagamento dello straordinario effettivamente prestato.

ARTICOLO 8 (Mancata reperibilità)

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente Articolo 2 perde il diritto al compenso del relativo turno ed è soggetto, salvo giustificati motivi, ai provvedimenti disciplinari di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ARTICOLO 9 (Erogazione dell'indennità di reperibilità)

1. L'indennità viene erogata mensilmente e nella misura prevista dal precedente Articolo 7 sulla base di un prospetto che il responsabile del servizio trasmette al Servizio del Personale entro il giorno 10 del mese successivo.
2. Con la stessa modalità viene erogato il compenso per lavoro straordinario prestato nel turno di reperibilità.

PARTE SECONDA

NORME RELATIVE AI SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 10(Casi di intervento)

1. Fermo restando quanto disposto all'Articolo 1, le chiamate al servizio di pronta reperibilità debbono essere motivate da presupposti di indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alla salvaguardia dell'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica e altri gravi motivi, opportunamente valutati dal responsabile.
2. Non sono ammesse chiamate m reperibilità per interventi programmabili nel tempo.

ARTICOLO 11(Modalità di intervento)

1. Il responsabile di pronta reperibilità che riceve la segnalazione e/o la richiesta di intervento, se si tratta di interventi di natura tecnica, sulla base di una propria valutazione, stabilirà se procedere ed il tipo di intervento da eseguire.
2. Il responsabile del servizio di pronta reperibilità avrà l'obbligo di avvisare gli addetti che ritiene di dover fare intervenire e di relazionare successivamente in merito all'intervento eseguito, alle motivazioni, al personale impiegato ed alla durata dello stesso.
3. Qualora la situazione lo richiedesse, il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità dovrà darne immediata comunicazione al responsabile dei servizi.

ARTICOLO 12(Orari di intervento)

Il personale in turno di reperibilità dovrà espletare il servizio nei seguenti orari:

- a) Servizi tecnici: dalle ore 14.01 del venerdì, o del giorno prefestivo, alle ore 07.59 del lunedì successivo, o del giorno successivo alla festività.
- b) Polizia Municipale: dalle ore 20.01 del sabato, o del giorno prefestivo, alle ore 07.59 del lunedì successivo, o del giorno successivo alla festività.
- c) Stato civile: sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 14.00

ARTICOLO 13(Modalità di intervento)

1. Il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità che riceve la segnalazione e/o la richiesta di intervento, sulla base di una propria valutazione, stabilirà se procedere all'intervento nonché quali unità dovranno prendervi parte.
2. Il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità avrà l'obbligo di avvisare gli addetti al turno che ritiene di dover fare intervenire e di relazionare successivamente in merito all'intervento eseguito, alle motivazioni, al personale impiegato ed alla durata dello stesso.
3. Qualora la situazione lo richiedesse, il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità dovrà darne immediata comunicazione al responsabile dei Servizi Tecnici.

ARTICOLO 14(Modalità di intervento)

1. Il servizio di reperibilità è finalizzato esclusivamente agli atti di stato civile relativi a celebrazioni di matrimonio e al rilascio del permesso di seppellimento e relativo atto di morte.

ARTICOLO 15(Finanziamento)

Agli oneri di finanziamento della reperibilità si fa fronte con le risorse previste dall'art.15 del CCNL del 01.04.1999, così come previsto dall'art.23 dell'accordo del 14-09-2000 "Code contrattuali".

ARTICOLO 16(Modalità di retribuzione)

L'indennità da corrispondere per la sola disponibilità, escluso l'intervento che è retribuito con lo straordinario, è remunerato con la somma di €. 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.